

Proposta di legge

Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare a bilancio e legge di stabilità. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 46, 48 e 49 dello Statuto;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio, del 7 luglio 2015;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue

1. il d.m. del 7 luglio 2015, in considerazione delle elezioni regionali e delle conseguenti difficoltà delle regioni a rispettare per l'anno in corso le scadenze ordinarie ha posticipato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione del Documento di economia e finanza regionale (DEFER) normativamente fissato per giugno;
2. poiché ai sensi della l.r. 1/2015 il DEFER svolge le funzioni di documenti preliminare al bilancio e alla legge di stabilità, è necessario disciplinare per l'anno 2015 una procedura che consenta di far fronte alla mancanza di tale documento anche al fine di consentire lo svolgimento conforme allo Statuto sia dei rapporti fra Consiglio e Giunta che delle procedure di confronto e concertazione;
3. dato il carattere di urgenza è necessario prevedere l'entrata in vigore immediata della legge;

approva la presente legge

Art. 1

Inserimento dell'articolo 29 bis nella l.r. 1/2015

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) è inserito il seguente:

“Art. 29 bis

Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare a bilancio e legge di stabilità

1. A seguito della proroga al 31 ottobre 2015, del termine di cui all'articolo 8, comma 3, disposta con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2015, la Giunta regionale è autorizzata a presentare al Consiglio entro il 22 di settembre dell'anno 2015 un documento preliminare unitario alla proposta di legge di bilancio, alla proposta di legge di stabilità e alle proposte di legge collegate alla legge di stabilità ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42).

2. In apposita sezione del documento di cui al comma 1 la Giunta presenta altresì le proposte di legge collegate alla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

3. Entro il 10 ottobre 2015 il Consiglio:

a) fornisce alla Giunta gli indirizzi sul documento di cui al comma 1;

b) esprime la propria valutazione in ordine al collegamento alla legge di stabilità delle proposte di legge di cui al comma 2.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.